

Deliberazione n 35/2017/PAR



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott.ssa Benedetta Cossu	consigliere
dott. Paolo Romano	consigliere
dott. Riccardo Patumi	primo referendario (relatore)
dott. Federico Lorenzini	primo referendario

Adunanza del 14 marzo 2017

Richiesta di parere dell'Unione della Romagna Faentina (RA)

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Vista la legge della Regione Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 13, istitutiva del Consiglio delle autonomie locali;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 4 giugno 2009 n. 9/ SEZAUT/2009/INPR;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 19 febbraio 2014 n. 3/ SEZAUT/2014/QMIG;

Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26 marzo 2010 e 54 del 17 novembre 2010;

Visto l'articolo 17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'articolo 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la richiesta di parere formulata dal Presidente dell'Unione della Romagna Faentina (RA), pervenuta a questa Sezione il 13 febbraio 2017;

Visto il parere del gruppo tecnico istituito presso il Consiglio delle autonomie locali;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 12 del 10 marzo 2017, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito nella camera di consiglio il relatore;

Ritenuto in

Fatto

Il Presidente dell'Unione della Romagna Faentina ha rivolto a questa Sezione una richiesta di parere avente ad oggetto la corretta acquisizione di beni e servizi informatici.

Preliminarmente, il Presidente evidenzia che l'Unione ha la necessità di dotarsi di nuovi supporti informatici a supporto dell'amministrazione del personale. L'Agenzia per l'Italia digitale ha prescritto alle amministrazioni pubbliche l'adozione dell'applicativo NoiPA per la gestione del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti, nonché delle indennità degli amministratori. Tuttavia, poiché sulla base di una verifica effettuata dall'Ente istante, l'adozione del sistema NoiPA determinerebbe un aggravio di spesa rispetto all'attivazione di una procedura di gara volta ad acquisire un sistema integrato per le esigenze dei servizi del personale, viene chiesto a questa sezione se l'Unione possa discostarsi dalle prescrizioni dettate dall'Agenzia per l'Italia digitale, evitando di ricorrere al servizio NoiPA.

Ritenuto in

Diritto

1. L'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 - disposizione che costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata

alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Preliminarmente, la Sezione è chiamata a verificare il profilo di ammissibilità soggettiva, cioè la legittimazione dell'organo richiedente.

2. Trattandosi, nel caso di specie, di richiesta presentata da un'Unione di Comuni, è necessario soffermarsi sull'individuazione degli enti soggettivamente facoltizzati a chiedere pareri, al fine di verificare la legittimazione soggettiva.

Negli *"Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva"* deliberati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, è stato precisato che la legittimazione dei soggetti che possono rivolgere richieste di parere alla Corte dei conti *"è circoscritta ai soli enti previsti dalla norma (i.e. art. 7, comma 8, l. n. 131/2003), stante la natura speciale che essa assume, rispetto all'ordinaria sfera di competenze assegnate alla Corte"* e che, dovendosi considerare l'elencazione contenuta nel comma 8 tassativa, deve essere esclusa la possibilità di estendere ad altri enti la legittimazione a chiedere pareri alla Corte dei conti.

Con deliberazione n. 13/2007/SEZAUT, sono stati integrati gli indirizzi interpretativi forniti nel 2004, stabilendo che il Consiglio delle autonomie locali, laddove già istituito, non può rivolgere direttamente richieste di parere alle Sezioni regionali di controllo e ribadendo che l'elencazione dei soggetti legittimati di cui all'articolo 7, comma 8, l. n. 131/2003 è da considerarsi tassativa.

Sulla base di tale interpretazione, questa Sezione, con deliberazione n. 420/2010/PAR, del 24 giugno 2010, aveva già giudicato soggettivamente inammissibile una richiesta di parere, poiché formulata dal Presidente di un ente equiparato ad un'Unione di Comuni.

Questa Sezione ritiene che non ci siano ragioni per discostarsi da tale indirizzo interpretativo; pertanto, nel caso in esame, difetta il requisito di ammissibilità soggettiva.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia-

Romagna dichiara inammissibile per difetto del requisito della legittimazione soggettiva, nei termini di cui in motivazione, la richiesta di parere.

DISPONE

Che, a cura della Segreteria di questa Sezione regionale di controllo, copia della presente deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Presidente dell'Unione della Romagna Faentina e al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Emilia-Romagna.

Che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso la predetta Segreteria.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 14 marzo 2017.

Il presidente
f.to (Carlo Greco)

Il relatore
f.to (Riccardo Patumi)

Depositata in segreteria il
Il direttore di segreteria
f.to (Rossella Broccoli)

